

Publicato il 02/08/2019

N. 05512/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2019, proposto da

—————, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cherubina Ciriello, Angelo Guadagnino, Gaetano De Ruvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocatura centrale dell'Inps in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

nei confronti

Anna Scarpa - non costituita in giudizio;

per l'esecuzione

dell'ordinanza cautelare n. 1307/2019 pronunciata dalla terza sezione del Consiglio di Stato in data 15.03.2019 e relativa al procedimento iscritto ad

R.G. n. 1270/2019.

Vista l'istanza ex art. 59 c.p.a. e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Santi Delia e Angelo Guadagnino;

Premesso che:

- la ricorrente, con ordinanza cautelare n. 1307/2019 di questa sezione, è stata riammessa con riserva alla procedura selettiva, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1;

- ha quindi sostenuto la successiva prova orale, conseguendo un punteggio complessivo di 57,25;

- in data 11 giugno 2019 è stata approvata la graduatoria finale nella quale si è collocata alla posizione n. 1723;

- in data 21 giugno 2019 è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'INPS un avviso con il quale si preannunciava l'assegnazione delle sedi ai candidati ammessi con riserva *“solo all'esito del procedimento di assegnazione della sede in favore degli altri candidati”*;

- con l'istanza ex art. 59 c.p.a. qui in esame la ricorrente ha lamentato la violazione da parte dell'INPS del dispositivo cautelare, per essersi vista postergata ad altri partecipanti alla procedura e, pertanto, costretta a dover optare per sedi meno vantaggiose di quelle alle quali avrebbe altrimenti potuto ambire seguendo l'ordine di graduatoria;

Considerato che l'istanza di esecuzione è stata provvisoriamente accolta con decreto monocratico n. 3256/2019, al quale l'INPS ha dato ottemperanza *“nelle more della pronuncia sul merito che si attende da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio”*, dandone atto nella memoria depositata il 17 luglio 2019 con la quale ha altresì invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere;

Considerato che le determinazioni adottate dall'INPS in esecuzione del decreto presidenziale - in difetto di una spontanea e piena adesione all'impostazione ivi accolta - non determinano la cessazione della materia del contendere, avendo una rilevanza soltanto provvisoria in attesa che la decisione di merito accerti la legittimità dell'atto impugnato;

Ritenuto che, nel merito, l'istanza di esecuzione è fondata, poiché la condotta dell'INPS si è posta in evidente contrasto con il disposto cautelare di questo Collegio nella parte in cui ha ammesso la ricorrente al prosieguo della procedura di concorso e, per l'effetto, alla successiva assegnazione della sede, senza prefigurare alcuna possibile postergazione dei candidati ammessi con riserva ad altri candidati risultati idonei;

Ritenuto che, pertanto, la misura esecutiva disposta con decreto presidenziale debba essere confermata e che, in considerazione dell'esito della lite, le spese della presente fase di esecuzione possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
accoglie l'istanza ex art. 59 c.p.a. e, per l'effetto, dispone che l'assegnazione della sede in favore della parte ricorrente segua il criterio dello scorrimento della graduatoria di merito;

compensa le spese di lite della presente fase di esecuzione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO